



Comune di Palermo

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

N°. 208/05

del 29-12-2022

OGGETTO: Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici sul territorio comunale

Premesso: che l'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 prevede che i Sindaci possono adottare ordinanze contingibili per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, per gestire le attività di prevenzione e contrasto, anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano e per tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti;

Considerato che è sempre più diffusa tra i cittadini la consuetudine di utilizzare in particolare la notte di Capodanno il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;

Atteso che, ogni anno, a livello nazionale e locale, si verificano infortuni anche di grave entità, causati alle persone dall'utilizzo di similari prodotti;

Premesso che esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di semplici petardi di libera vendita, di provocare danni fisici anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

Rilevato che l'esplosione di tali prodotti, seppur rientranti nell'ambito di tradizioni e abitudini consolidate, si rilevano dannosi e provocano notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici ed agli animali domestici e a tutti quelli che vivono nell'ambiente urbano, poiché il fragore di tali botti cagiona gravi pregiudizi sotto il profilo del benessere fisico ed etologico;

Visto che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati;

Dato atto che, l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi è stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini soprattutto per l'uso incontrollato e spesso in violazione delle norme in materia;

Rilevato che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita ed in particolare il dispositivo di cui all'art. 703 C.P. nonché l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773;

Vista la Legge n. 689/1981;

Vista la Legge n. 125/2008 e la Legge n. 94/2009 in materia di sicurezza pubblica;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno datato 05/08/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

Visti gli artt. 7/bis, 50 co. 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto, prescindendo dalle norme penali e quelle contenute nel TULPS, che comunque sono vigenti ed applicabili al netto dei provvedimenti contingibili ed urgenti idonei a tutelare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti che con il presente provvedimento si intendono garantire;

Ritenuto di conseguenza opportuno proporre per le ragioni sopra esposte il presente provvedimento;

Il Capo di Gabinetto

Dott. Sergio Pollicita

IL SINDACO

Letta e condivisa la superiore relazione che qui di seguito si intende integralmente riportata;

ORDINA

Dal 30 dicembre 2022 e sino al 6 gennaio 2023 compreso, il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti simili.

La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis 1 del D.Lgs. n. 267/2000, di importo compreso da €. 500,00 ad €. 5.000,00. Qualora la stessa violazione sia stata connessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, co. 1, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, 5° comma, della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

Dare atto che ai sensi dell'art. 703 del C.P. "*Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.*", prescrizioni confermate nell'ambito del TULPS.

DISPONE


Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio e con standard di immediata visibilità dandone, inoltre, massima diffusione attraverso il sito internet dell'Amministrazione Comunale.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso a:

- Comando Polizia Municipale di Palermo;
- Questura di Palermo;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Palermo;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco
Prof. Roberto Lagalla

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Lagalla', written over the printed name. The signature is stylized with a large initial 'R' and a long horizontal stroke.